

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 31 luglio 2026, n. 129

VIDECA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I. 07581590721) - Rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi di un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 per n.11 posti denominato "Il Sorriso di Pino", sito nel Comune di Conversano alla via V. Macchia n.36 già autorizzato all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 27/11/2025

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento

istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accREDITANTE, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accREDITATO, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: "Disposizioni in materia di accREDITAMENTO -approvazione manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" la Regione approvava i manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accREDITAMENTO stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: "Disposizioni in materia di accREDITAMENTO – approvazione manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni" la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do".

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte)

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate."

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata."

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con **Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880** (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accREDITAMENTI - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze." la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITAMENTO alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: "Assegnazione provvisoria di posti accREDITABILI alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accREDITAMENTO e definizione dei nuovi criteri di assegnazione" la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accREDITAMENTO nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA

e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019 e contestualmente riapriva i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per i posti residui in accreditamento indicati nelle tabelle 1.E — 2.E — 3.E — 4.E di cui all'allegato A della stessa delibera con decorrenza dal 01/01/2025, da assegnare secondo i criteri di cui alla Sezione F del documento istruttorio, approvava le procedure di presentazione delle istanze, approvava i modelli di domanda per i posti residui da fabbisogno di accreditamento contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione.

Con la **Deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2025, n. 85** (BURP n. 14 del 17/2/2025) ad oggetto: *Modifica in parte qua alla DGR 1754 del 11/12/2024 ad oggetto "Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione"* la Regione stabiliva che le istanze di accreditamento per i posti residui indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E potevano essere presentate dalla data di pubblicazione sul Burp della presente Deliberazione.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 29 maggio 2025, n. 735** (BURP n. 48 del 16/06/2025) ad oggetto: *"Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 1754 del 11/12/2024 e Dgr 85 del 11/02/2024 -ricognizione posti disponibili a seguito dell'assegnazione e riapertura termini per la presentazione di istanze - approvazione modelli di domanda"* la Regione dichiarava conclusa la fase di assegnazione di cui alla DGR 1754/2024 e DGR 85/2025, procedendo all'assegnazione provvisoria dei posti concedibili in accreditamento alle RSA e Centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019.

Con **DD 514 del 26/09/2025** ad oggetto *"Rettifica della DGR 735 del 29/05/2025 e approvazione delle Tabelle 1,2,3 relative all'assegnazione dei posti in accreditamento alle Rsa e centri diurni. Ricognizione fabbisogno residuo."* la Regione provvedeva, inter alia, all'assegnazione dei posti disponibili in accreditamento, nell'ambito del fabbisogno residuo individuato con la D.G.R. n. 735 del 2025 come rettificato con la stessa Determinazione destinati alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e ai Centri Diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 nonché ad approvare l'Allegato B denominato *"Ricognizione dei posti residui"* contenente le Tabelle di seguito indicate:

- Tabella 1.E "RR n. 4/2019 RSA non autosufficienti - Ricognizione fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento";
- Tabella 2.E "RR n. 4/2019 Centri diurni non autosufficienti - Ricognizione fabbisogno residuo di posti in accreditamento";
- Tabella 3.E "RR n. 5/2019 Centri diurni disabili - Ricognizione fabbisogno residuo di posti in accreditamento";
- Tabella 4.E "RR n. 5/2019 RSA disabili - Ricognizione fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento".

Con **Determinazione Dirigenziale 17 del 05/02/2026** ad oggetto *"D.G.R. n. 735 del 29/05/2025 – Seconda assegnazione dei posti in accreditamento alle RSA e Centri Diurni di cui al RR 4 e 5 del 2019 - Ricognizione fabbisogno residuo."*, la Regione disponeva l'assegnazione provvisoria alla Videca Cooperativa Sociale Onlus di n. 11 posti in accreditamento per Centro diurno disabili. La predetta assegnazione veniva effettuata con la seguente condizione *"Assegnazione dei posti subordinata al buon esito delle verifiche disposte sul titolo autorizzativo"*.

Con **pec del 29/09/2025**, acquista al protocollo di questo Ente al n. 531709 del 01/10/2025 la società Videca Cooperativa Sociale Onlus trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il modello ACCR. 2 *"Rsa - Centro Diurno (Non Autosufficienti E Disabili) con requisiti previsti dalla sezione f"* della DGR 735 del 2025, con allegate le griglie di Autovalutazione R.R. 6/2019, ai fini dell'accreditamento del centro diurno disabili *"Il sorriso di Pino"*, sito in Conversano alla via V. Macchia n.36 di titolarità della Videca Coop.Sociale Onlus.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 29 del 27/11/2025**, la scrivente Sezione provvedeva a
“• rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio a:

Ente Titolare e Ente Gestore: Videca Cooperativa Sociale Onlus (P.Iva 07581590721)

Rappresentante Legale: Sig.ra Caterina Dellino

Sede legale: Via Principe Amedeo 380 - Bari

Attività: Centro Diurno Disabili RR 5 del 2019

Sede operativa: Vito Macchia, 36 – Conversano (BA)

Denominazione: “Il Sorriso di Pino”

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019

Responsabile sanitario: Dott.ssa Marina Valente laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 23/07/1998, con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 8/03/2012 ed iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 13806 in data 22/12/2008;

Con la prescrizione che il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL BARI della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Centro diurno disabili di cui al RR n.5 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.”

Con **pec del 23/12/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0005962/2026 del 08/01/2026, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari inviava alla scrivente Sezione verbale prot. n. 161964/2025 del 23/12/2025 con cui comunicava quanto di seguito:

“Con trasmissione di Determina Dirigenziale 00029 del 27/11/2025 relativa al Centro Diurno disabili in oggetto, pervenuta al Servizio dei verbalizzanti in data 17/12/2025 ed acclarata al n. 151302, la Regione Puglia - Dipartimento e Salute, chiedeva a questo Dipartimento verifica delle prescrizioni impartite in citata Determina, a seguito di verifica istruttoria su base documentale condotta dallo stesso Dipartimento della Salute, all'esercizio di struttura di Centro Diurno disabili R.R. 5/2019 per n. 30 posti.

In data 23/12/2025, personale ispettivo di Questo SISP ASL Bari – area sud – provvedeva ad eseguire, disposta verifica atta agli accertamenti in relazione all'avvenuta ottemperanza in quanto in prescrizione, ovvero alle dovute trasmissioni della documentazione enunciata, di cui copia così come di seguito enunciata, veniva acquisita agli atti del verbale:

- a) dell'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito, orario e CCNL applicato;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato, in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, iscrizione ai previsti albi, con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- c) copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto, nonché il riferimento al CCNL di categoria da applicare;
- d) Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato del centro diurno disabili in oggetto;
- Dalla verifica della documentazione richiesta e visionata, si è accertato l'adempimento alle prescrizioni impartite nella citata Determina Dirigenziale 00029 del 27/11/2025.

Al predetto verbale veniva allegata la seguente documentazione:

- Elenco del personale;
- Autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante della società recante data 22/12/2025;
- Contratto di consulenza professionale della dott.ssa Maria Valente in qualità di responsabile sanitario e medico specialista della struttura in oggetto;
- Copia della tessera dell'ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatrici della provincia di Bari della dott.ssa Maria Valente.

Dal riscontro del Dipartimento di Prevenzione emergeva che lo standard del personale era al 50 % rispetto a quello previsto dal RR 5 del 2019.

Con **nota prot. 63454 del 05/02/2026** la Regione stabiliva "di disporre l'esecuzione di una nuova verifica straordinaria da parte del dipartimento di prevenzione della Asl Bari presso il centro diurno per disabili denominato "il sorriso di pino", sito in Conversano alla via V. Macchia n.36, di titolarità della società Videca cooperativa sociale onlus;

3. di incaricare il predetto dipartimento di prevenzione della Asl Bari di effettuare una verifica ispettiva, entro il termine di 7 giorni dalla notifica della presente. tale attività ispettiva sarà volta ad accertare la piena ottemperanza ai requisiti organizzativi di cui al RR. n. 5/2019, verificando la decorrenza effettiva di tutti i contratti di lavoro, la presenza in servizio del 100% del monte ore del personale previsto dal regolamento 5 del 2019, confermando il definitivo superamento di ogni deroga sperimentale, ormai spirata il 31/12/2025 e comunque non più applicabile a seguito dell'istanza di accreditamento presentata dalla società.

4. di stabilire che l'esito positivo della verifica ispettiva di cui al punto precedente costituirà condizione necessaria e sufficiente per il consolidamento del titolo autorizzativo e per la prosecuzione dell'iter di accreditamento;

5. di stabilire formalmente la società Videca cooperativa sociale onlus che, qualora in sede di ispezione venisse riscontrata una dotazione organica inferiore agli standard minimi del RR 5/2019 o la mancata effettività dei contratti di lavoro, questa sezione procederà, senza ulteriore preavviso, all'annullamento d'ufficio in autotutela della dd n. 29 del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990 e s.m.i., con conseguente decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e rigetto dell'istanza di accreditamento."

In riscontro alla predetta nota prot. 63454 del 05/02/2026, con **pec del 18/02/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 95251 del 23/02/2026, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari inoltrava nota prot. ASL BARI - REGISTRO GENERALE - Protocollo n° 23347/2026 del 18/02/2026 comunicando che "Con Nota Prot. 0063454 del 05/02/2026 relativa al Centro Diurno disabili in oggetto, pervenuta al Servizio dei verbalizzanti in data 05/02/2026 ed acclarata al n. Prot. 16913, la Regione Puglia - Dipartimento Promozione e Salute, chiedeva a questo Dipartimento verifica delle prescrizioni volta ad accertare la piena ottemperanza ai requisiti organizzativi di cui al R.R. 5/2019 quali la decorrenza effettiva di tutti i contratti di lavoro e la presenza in

servizio del 100% del monte ore del personale previsto dallo stesso, giusta verifica istruttoria su base documentale condotta dallo stesso Dipartimento della Salute della Regione Puglia, e finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio di struttura di Centro Diurno disabili R.R. 5/2019 per n. 30 posti.

In data 13/02/2026, personale ispettivo di Questo SISP ASL Bari – area sud – provvedeva ad eseguire, disposta verifica atta agli accertamenti di competenza.

Dalla verifica della documentazione richiesta e visionata, si è accertato l'adempimento alle prescrizioni impartite."

Alla predetta nota veniva allegata un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco del personale dichiarato dalla struttura.

Con la DD 17 del 05/02/2026 venivano assegnati come accreditabili alla società Videca Soc. Coop. Soc. n. 11 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019. L'assegnazione era subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzativo.

Con **nota prot. n. 0126021/2026 del 09/03/2026** la scrivente Sezione invitava il **legale rappresentante della Videca Cooperativa Sociale Onlus** (P.IVA 07581590721), entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della richiesta, a:

- a) Rimodulare l'organico garantendo che la quota di contratti a tempo determinato non ecceda il limite del 20%, come da Regolamento Regionale ovvero il limite previsto dal CCNL applicato;
- b) Trasmettere i contratti di lavoro mancanti (Psicologa, Fisioterapista e della OSS - D.F.)
- c) Fornire prova dell'effettivo avvio dell'attività assistenziale presso la sede di Conversano (es. registro presenze utenti); ed a trasmettere *"a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze limitatamente alle evidenze previste per la fase di PLAN con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."* e contestualmente dava mandato al **Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)** di effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accredimento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per le seguenti fasi: PLAN per n. 11 posti concedibili in accreditamento.

In riscontro alla predetta nota prot. 126021/2026, il legale rappresentante della Videca Coop. Soc. Onlus con **pec del 16/03/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 141958 del 17/03/2026, trasmetteva la documentazione richiesta comprensiva del registro presenze utenti e l'elenco del personale reso in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di titolo di studio, qualifica professionale, iscrizione all'Albo ove prevista, tipologia di contratto CCNL applicato e debito orario.

Successivamente con **pec 18/03/2026**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n.146235/2026, il legale rappresentante della Videca Coop. Soc. Onlus trasmetteva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui la Sig.ra Caterina Dellino, in qualità di legale rappresentante della Videca Cooperativa Sociale Onlus dichiarava il possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze limitatamente alle evidenze previste per la fase di PLAN con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Con **pec del 19/05/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 287634 del 20/05/2026, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 1925/2026 del 19/05/2026, con cui esprimeva *"parere favorevole al rilascio dell'accredimento istituzionale per la struttura centro diurno per persone con disabilità denominata "Il*

Sorriso di Pino” con n.11 posti, sita in Conversano (BA) alla Via Vito Macchia n.36, di cui è titolare e gestore la “Videca Cooperativa Sociale Onlus” (P. Iva 07581590721), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla Fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Videca Cooperativa Sociale Onlus

Partita Iva: 07581590721

Rappresentante Legale: Sig.ra Caterina Dellino

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Principe Amedeo 380 - Bari

Attività: Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 autorizzato all'esercizio per n. 30 posti con DD n. 29 del 27/11/2025

Sede operativa: Via Vito Macchia n.36, Conversano (BA)

Denominazione: “Il Sorriso di Pino”

N. posti autorizzati: n.30 posti di Centro Diurno Disabili di cui al R.R. 5/2019

N. posti accreditati: n. 11 posti di Centro Diurno Disabili di cui al R.R. 5/2019

Responsabile sanitario: Dott.ssa Marina Valente laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 23/07/1998, con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 8/03/2012 ed iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 13806 in data 22/12/2008;

- di precisare che:
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare l'accREDITamento istituzionale, ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Videca Cooperativa Sociale Onlus

Partita Iva: 07581590721

Rappresentante Legale: Sig.ra Caterina Dellino

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: Via Principe Amedeo 380 - Bari

Attività: Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 autorizzato all'esercizio per n. 30 posti con DD n. 29 del 27/11/2025

Sede operativa: Via Vito Macchia n.36, Conversano (BA)

Denominazione: "Il Sorriso di Pino"

N. posti autorizzati: n.30 posti di Centro Diurno Disabili di cui al R.R. 5/2019

N. posti accreditati: n. 11 posti di Centro Diurno Disabili di cui al R.R. 5/2019

Responsabile sanitario: Dott.ssa Marina Valente laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 23/07/1998, con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 8/03/20212 ed iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 13806 in data 22/12/2008;

- di precisare che:
- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento*

dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.
- di notificare il presente provvedimento:
- **alla Videca Cooperativa Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante videca@pec.it**
- **Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba**

al dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- **al Direttore Generale della ASL Badirezionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it**
- **al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Baservsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it**
- **al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**

quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00141

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria

Elena Memeo